

Circolare n. 4

21 gennaio 2022

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER FIGLI A CARICO

IN BREVE

A partire dal 01.03.2022 è prevista l'erogazione di un "assegno unico e universale per i figli a carico", fruibile dalla generalità dei lavoratori, in sostituzione delle diverse misure di sostegno e aiuto attualmente in vigore riguardanti i figli a carico (detrazioni per figli a carico, assegni per il nucleo familiare, ecc.).

Riferimenti:

- L. 01.04.2021 n. 46, art. 2

- DLgs 29.12.2021 n. 230

- messaggio INPS 31.12.2021 n. 4748

L'art. 2 della L. 46/2021 istituisce dal 2022 l'assegno unico e universale per figli a carico.

Secondo il DLgs. attuativo 29.12.2021 n. 230, l'assegno:

- potrà essere richiesto dall'1.1.2022, ma il pagamento avverrà a partire dall'1.3.2022;
- spetterà su base mensile per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, sulla base della condizione economica del nucleo familiare in base all'indicatore ISEE.

La domanda dovrà essere presentata all'INPS, secondo le modalità previste nel messaggio 31.12.2021 n. 4748.

NUCLEI FAMILIARI AVENTI DIRITTO E REQUISITI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

L'accesso alla misura è assicurato a tutti i nuclei familiari per ogni figlio a carico, secondo criteri di universalità e progressività.

Ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. in esame, l'assegno è riconosciuto:

- per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio o un'attività lavorativa limitata con reddito com-



plussivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale;

- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L'assegno è riconosciuto a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori, e quindi spetta ai soggetti:

- non occupati;
- disoccupati;
- percettori di reddito di cittadinanza;
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori autonomi;
- pensionati.

IMPORTO E MAGGIORAZIONI

L'art. 4 co. 1 del DLgs. attuativo dispone il riconoscimento di un importo pari a 175,00 euro mensili per ciascun figlio minorenn:

- in misura piena, per un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro;
- ridotto gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50,00 euro in caso di ISEE pari a 40.000,00 euro. Per i livelli di ISEE superiori a tale cifra l'importo dell'assegno resta costante.

L'art. 4 co. 2 del DLgs. attuativo dispone che per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età l'importo spettante sia pari a 85,00 euro mensili e venga riconosciuto:

- in misura piena, per un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro;
- con una riduzione graduale, fino a raggiungere un valore pari a 25,00 euro in caso di ISEE pari a 40.000,00 euro. Per i livelli di ISEE superiori a tale cifra l'importo dell'assegno resta costante.


L'art. 2 della L. 46/2021 e il DLgs. attuativo dispongono le seguenti ipotesi di maggiorazione:

- in caso di figli successivi al secondo;
- qualora l'assegno venga erogato in favore di madri minori di 21 anni;
- con un'aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità;
- una maggiorazione pari a 30,00 euro mensili (riducibili in base all'ISEE, fino ad annullarsi) per ciascun figlio minore nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro (art. 4 co. 8 e 10 del DLgs. attuativo);
- una maggiorazione forfetaria, dall'anno 2022, per i nuclei familiari con 4 o più figli, pari a 100,00 euro per il nucleo;
- una maggiorazione transitoria per le prime tre annualità per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000,00 euro.



Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli importi delle maggiorazioni e delle condizioni per il loro riconoscimento:

Maggiorazione	Importo	Condizioni
Figli successivi al secondo	La maggiorazione, che si riduce in proporzione all'aumentare del valore ISEE, è pari: - ad un massimo di 85 euro per ISEE pari o inferiori a 15.000 euro; - ad un minimo di 15 euro per ISEE pari o superiore a 40.000 euro.	La maggiorazione spetta per ciascun figlio successivo al secondo.
Madre minore di 21 anni	Maggiorazione pari a 20 euro mensili.	La maggiorazione spetta per ciascun figlio e non è soggetta a variazione in relazione all'ISEE.
Figli disabili minorenni	Maggiorazione pari a: - 105 euro mensili in caso di non autosufficienza; - 95 euro mensili in caso di disabilità grave; - 85 euro mensili in caso di disabilità media.	L'importo non è soggetto a variazione in relazione all'ISEE.
Figli disabili 18 - 20 anni	Maggiorazione pari a 80 euro mensili.	L'importo non è soggetto a variazione in relazione all'ISEE.
Bonus secondo percettore di reddito	La maggiorazione è pari ad un massimo di 30 euro mensili per ISEE pari o inferiori a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella Tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.	La maggiorazione spetta per ciascun figlio minore nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro.
Nuclei familiari con 4 o più figli	100 euro mensili per nucleo familiare.	La maggiorazione è forfettaria e spetta al nucleo familiare a partire dal 4° figlio.
ISEE non superiore a 25.000 euro	Pari alla somma dell'ammontare mensile della componente familiare ¹⁰ , e dell'ammontare mensile della componente fiscale ¹¹ , al netto dell'ammontare mensile dell' <i>assegno unico</i> e universale.	La maggiorazione ha natura transitoria ed è riconosciuta mensilmente a condizione che gli aventi diritto rispettino entrambe le seguenti ulteriori condizioni: • valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro; • effettiva percezione, nel corso del 2021, dell' <i>assegno</i> per il nucleo familiare ex art.



		<p>2 del DL 13.3.88 n. 69 (conv. L. 13.5.88 n. 153), in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.</p> <p>La maggiorazione mensile spetta:</p> <ul style="list-style-type: none">• per tutto il 2022, a partire dall'1.3.2022;• per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023;• per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025. <p>La maggiorazione non spetta dall'1.3.2025.</p>
--	--	---

NOTA BENE

Tenuto conto che la prestazione ha natura universalistica, l'assenza dell'ISEE non preclude il riconoscimento dell'assegno, ma ne determina l'erogazione nella misura minima prevista (euro 50 mensili per figli minorenni ed euro 25 per figli maggiorenni). Pertanto, il possesso dell'ISEE non costituisce un requisito necessario per accedere all'assegno unico e universale, sebbene sia necessario al calcolo dell'importo spettante sulla base della situazione economica del nucleo familiare che lo richiede.

Di seguito il riepilogo delle tipologie di ISEE valide ai fini della domanda di assegno unico e universale:

Figli a carico	ISEE
Figli minorenni	Si terrà conto dell'indicatore ISEE minorenni e ISEE minorenni corrente, facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario della prestazione (artt. 7 e 9 del DPCM 159/2013)
Figli maggiorenni	Si fa riferimento all'ISEE ordinario o all'ISEE ordinario corrente (artt. 2 - 5 e art. 9 del DPCM 159/2013)

Per ottenere l'ISEE il richiedente potrà farsi assistere da un CAF ovvero potrà presentarlo direttamente utilizzando il servizio messo a disposizione dall'INPS.

MISURE SOPPRESSE

Dall'1.1.2022 vengono meno il premio alla nascita, il Fondo di sostegno alla natalità di cui all'art. 1 co. 353 e 348 - 349 della L. 232/2016 e l'assegno di natalità ex art. 1 co. 125 della L.190/2014.

Dall'1.3.2022 verranno meno invece:

- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 della L. 448/98);



- le detrazioni fiscali previste dall'art. 12 co. 1 lett. c) e 1-bis) del TUIR;
- l'assegno per il nucleo familiare (art. 2 del DL 69/88) e gli assegni familiari previsti dal DPR 797/55;
- l'assegno "ponte" introdotto dal DL 79/2021, la cui scadenza inizialmente fissata al 31.12.2021 viene dunque prorogata al 28.2.2021.

DOMANDA, DECORRENZA ED EROGAZIONE

La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dall'1.1.2022.

La domanda:

- deve essere presentata una volta sola per ogni anno;
- riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell'anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell'anno successivo;
- deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d'anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

- portale web, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito istituzionale INPS, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato;
- Istituti di Patronato.

La decorrenza dell'assegno varia in base al momento di presentazione delle domande secondo quanto di seguito indicato:

- per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno, la prestazione decorre dalla mensilità di marzo;
- per quelle presentate dal 1° luglio in avanti la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE.

L'assegno è erogato al richiedente o, su richiesta (anche successiva), in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Nel modello di domanda sarà infatti possibile scegliere tra tre opzioni:

- corresponsione dell'intero importo dell'assegno al richiedente;
- corresponsione in misura ripartita al 50% tra i due genitori (con indicazione delle modalità di pagamento di entrambi i genitori);
- corresponsione in misura ripartita al 50% tra i due genitori (con indicazione solo delle modalità di pagamento della quota del richiedente).

Il secondo genitore potrà comunque modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.



L'erogazione avviene tramite accredito su conto corrente bancario o postale, carta di credito o di debito dotata di codice IBAN, libretto di risparmio dotato di codice IBAN. Lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene richiesto l'accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l'ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel qual caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo.

È possibile anche la consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano.

VARIAZIONE ALIQUOTE IRPEF E ALTRE DETRAZIONI

Vi rammentiamo che dal 01.01.2022 sono variate le aliquote IRPEF come segue:

Scaglioni IRPEF 2022	Aliquota IRPEF 2022
fino a 15.000 euro	23%
da 15.001 fino a 28.000 euro	25%
da 28.000 fino a 50.000 euro	35%
da 50.000 in poi	43%

Dal 01.03.2022 l'IRPEF lorda verrà abbattuta unicamente dalle detrazioni per lavoratori dipendenti e le detrazioni per altri familiari a carico, compresi i figli di età superiore a 21 anni.

Non ci sono variazioni normative invece per la disciplina delle spese sostenute per i familiari a carico, compresi i figli, che comporta una detrazione/deduzione nella dichiarazione dei redditi, come spese sanitarie o di istruzione.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero.

Distinti saluti.

Luisella Olgiati